

Accordo di collaborazione culturale e scientifica
tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Università di Tokyo
(Rinnovo)

Il Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa e il Presidente dell'Università di Tokyo, ritenendo che la collaborazione delle due Istituzioni possa promuovere lo sviluppo dell'insegnamento superiore e della ricerca sia in Italia che in Giappone, convengono il rinnovo dell'accordo sottoscritto nel 2002, secondo quanto specificato di seguito:

Art. 1. La Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Università di Tokyo concordano nel promuovere scambi nell'ambito della ricerca, nelle forme sotto elencate, in relazione alle discipline di reciproco interesse:

- 1) Scambi di studenti
- 2) Scambi di docenti e ricercatori
- 3) Scambi di informazione accademica nonché di libri e documenti
- 4) Promozione di ricerche congiunte, seminari e congressi

Art. 2. Riguardo alla realizzazione del punto 1. di cui all'Art. 1, valgono le condizioni specificate nel Regolamento allegato. Riguardo alla realizzazione del punto 2. di cui all'Art. 1, le due Istituzioni si impegnano a concordare programmi e condizioni specifiche esaminandoli caso per caso.

Art. 3. Ciascuna Istituzione si impegnerà al meglio onde reperire i fondi atti a promuovere i programmi di cooperazione.

Art. 4. Il presente Accordo avrà validità quinquennale a partire dal 10 giugno 2007 e potrà essere rinnovato per la stessa durata previo assenso delle due parti, salvo disdetta, che una delle due parti dovrà comunicare almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 5. Il presente Accordo è redatto in doppia copia originale, in lingua italiana e in lingua giapponese, ed entrambi i testi fanno ugualmente fede. L'una e l'altra parte sono depositarie di un esemplare in ognuna delle due lingue.

2007

Il Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa
Prof. Salvatore Settis
(firma)

2007

Il Presidente dell'Università di Tokyo
Prof. Hiroshi Komiyama
(firma)

Regolamento di attuazione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Università di Tokyo

Al fine di attivare il punto 1. di cui all'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra la Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS) e l'Università di Tokyo (UdT), le due parti concordano quanto segue:

Art.1. Si stabilisce che le due parti si scambino ogni anno fino a un massimo di due studenti di livello post-laurea (o, in subordine, uno studente non laureato con sufficiente conoscenza della lingua del paese ospite — qualora questa opzione sia prevista dal regolamento di ciascuna Facoltà o Classe delle due Istituzioni). I settori di specializzazione degli studenti di scambio potranno riguardare sia le discipline umanistiche che quelle scientifiche, con preferenza per la gamma di discipline coltivate nelle due Istituzioni.

Art. 2. Si stabilisce che il periodo di studio non debba superare la durata di un anno accademico. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore anno previo reciproco assenso delle due parti.

Art. 3. Quale condizione per l'ammissione al programma di scambio, gli aspiranti dovranno presentare il piano degli studi e ricerche che intendono svolgere. Tale piano verrà esaminato e valutato da entrambe le Istituzioni al fine di selezionare i candidati più meritevoli.

Art. 4. I beneficiari saranno esonerati da qualunque forma di tassa di ammissione, iscrizione e frequenza. Gli studenti della SNS verranno ammessi presso l'UdT a titolo di “special auditor”. Gli studenti dell'UdT saranno ammessi presso la SNS a titolo di “studente di scambio”.

Art. 5. Ogni studente ospite, all'inizio del periodo di studio, dovrà eleggere presso l'Istituzione ospitante un docente di riferimento, che lo assista nella definizione del proprio percorso di studi e nell'instaurazione dei rapporti didattico-scientifici con i docenti.

Art. 6. Ciascuna delle parti si impegna, tramite le strutture competenti, a fornire ai beneficiari del programma di scambio tutta l'assistenza possibile in materia di frequenza ai corsi, accesso alle biblioteche e consultazioni con i docenti. Si impegna inoltre, nei limiti del possibile, ad aiutare gli

ospiti nella ricerca di una sistemazione abitativa adeguata, accordando l'accesso a prezzo agevolato ai servizi di mensa e garantendo l'assistenza sanitaria.

Art. 7. Le due Istituzioni non forniranno alcun sostegno economico diretto per le spese di vitto e alloggio degli studenti ospiti.

Art.8. Un attestato di studio e di ricerca dei beneficiari del programma di scambio verrà redatto su esplicita richiesta, e trasmesso all'Istituzione inviante dall'Istituzione ospitante. Tale attestato, se valutato positivamente, potrà essere riconosciuto ai fini della carriera scolastica nell'Istituzione inviante, secondo i suoi regolamenti.

2007

2007

Il Direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa Il Presidente dell'Università di Tokyo

Prof.Salvatore Settis

Prof.**Hiroshi Komiyama**

(firma)

(firma)